COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 27.05.2005
COM(2005) 227 definitivo

2005/0101 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

(1) A fronte del persistente flusso illecito di armi nella Repubblica democratica del Congo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, che modifica l'embargo sulle armi imposto dalla risoluzione 1493 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e adotta ulteriori misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo sotto forma di restrizioni all'ammissione e di misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili di violazioni dell'embargo sulle armi cui è soggetta la Repubblica democratica del Congo.

(2) Il Consiglio ha adottato la posizione comune 2005/XXX/PESC per attuare le misure restrittive di cui alla risoluzione 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3) Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche di cui alla posizione comune 2005/XXX/PESC rientra nel campo di applicazione del trattato. La Commissione propone di attuare queste misure nella Comunità mediante un regolamento del Consiglio.

(4) Le misure proposte sono simili, per citare solo due esempi, a quelle previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani, e dal regolamento (CE) n. 1763/2004, che istituisce alcune misure restrittive a sostegno dell'attuazione effettiva del mandato del tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY).

2005/0101 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60, 301 e 308,

vista la posizione comune 2005/xxx/PESC del xx.xx. 2005 relativa alle misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo,[1]

vista la proposta della Commissione[2],

visto il parere del Parlamento europeo[3],

considerando quanto segue:

(1) A fronte del persistente flusso illecito di armi nella Repubblica democratica del Congo, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ha adottato la risoluzione 1596 (2005) del 18 aprile 2005, in appresso "UNSCR 1596 (2005)", che prevede, tra l'altro, misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite come responsabili di violazioni dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Repubblica democratica del Congo dalle risoluzioni 1493 (2003) e 1596 (2005) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(2) La posizione comune 2005/XXX/PESC prevede, tra l'altro, l'applicazione di misure restrittive in campo finanziario contro le persone designate dal comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite.

(3) Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

(4) Per motivi di opportunità, la Commissione deve essere autorizzata a modificare gli allegati del presente regolamento.

(5) Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione.

(6) Gli articoli 60 e 301 del trattato autorizzano il Consiglio ad adottare, a determinate condizioni, misure volte a interrompere o a ridurre i pagamenti o i movimenti di capitali e le relazioni economiche nei confronti di paesi terzi. Le misure previste dal

---

1 GU L […] del , pag. .
2 GU C […] del , pag. .
3 GU C […] del , pag. .

presente regolamento, che si applicano a singole persone non direttamente collegate al governo di un paese terzo, sono necessarie per raggiungere questo obiettivo della Comunità e l'articolo 308 del trattato autorizza il Consiglio ad adottarle ove il trattato non abbia previsto altri poteri specifici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. per "comitato per le sanzioni" s'intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 8 della risoluzione 1533 (2004);

2. per "fondi" si intendono le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, compresi a titolo meramente esemplificativo:

   (a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

   (b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

   (c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato e gli strumenti finanziari rappresentativi di un prestito, comprese le azioni, le quote di partecipazione, i titoli obbligazionari di qualsiasi natura, i pagherò, i warrant e i contratti derivati;

   (d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

   (e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

   (f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

   (g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

   (h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

3. per "congelamento di fondi" si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

4. per "risorse economiche" si intendono le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

5. per "congelamento di risorse economiche" si intende il divieto del loro utilizzo al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, l'affitto e la costituzione di diritti reali di garanzia.

Articolo 2

1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi di cui all'allegato I.

2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato 1.

3. È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad azioni le cui finalità o conseguenze siano tali da aggirare, direttamente o indirettamente, le misure di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. In deroga all'articolo 2, purché lo Stato membro in questione abbia notificato le sue intenzioni al comitato per le sanzioni e detto comitato non abbia sollevato obiezioni entro due giorni lavorativi dalla notifica, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

   (a) necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

   (b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

   (c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati,

2. In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati o che taluni fondi o risorse economiche congelati siano messi a disposizione dopo aver stabilito che i fondi o le risorse economiche in questione sono necessari per coprire le spese straordinarie, purché lo Stato membro abbia notificato tale decisione al comitato delle sanzioni e quest'ultimo l'abbia approvata.

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri di cui all'allegato II possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:

(a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale sorto prima del 18 aprile 2005 o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale resa prima di tale data;

(b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

(c) il privilegio o la sentenza non vada a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I;

(d) il riconoscimento del privilegio o della sentenza non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato;

(e) lo Stato membro abbia notificato il privilegio o la sentenza al comitato per le sanzioni.

Articolo 5

1. L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di interessi o altri profitti legati a tali conti, ovvero di pagamenti connessi a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento, a condizione che gli eventuali interessi, profitti e pagamenti siano congelati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1.

   Chiunque effettui un pagamento connesso a contratti, accordi o obblighi conclusi o insorti prima della data a decorrere dalla quale tali conti sono soggetti al presente regolamento ne informa le autorità competenti.

2. L'articolo 2, paragrafo 2, non impedisce operazioni di accreditamento sui conti congelati da parte di istituti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sul conto della persona, dell'entità o dell'organismo che figura nell'elenco, a condizione che anche gli importi accreditati siano congelati. Gli istituti finanziari o creditizi informano immediatamente le autorità competenti in merito a tali operazioni.

Articolo 6

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

   (a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati, elencate nell'allegato II, e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso dette autorità competenti, alla Commissione;

   (b) collaborare con le autorità competenti di cui all'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

3. Le informazioni fornite o ricevute in conformità del presente articolo sono utilizzate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 7

Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica o l'entità che lo attua, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati in seguito a negligenza.

Articolo 8

La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

Articolo 9

1. La Commissione è autorizzata a:

   (a) modificare l'allegato I in base alle decisioni del comitato per le sanzioni;

   (b) modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

2. Fatti salvi i diritti e gli obblighi degli Stati membri sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la Commissione mantiene tutti i contatti necessari con il comitato per le sanzioni ai fini dell'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 10

Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 11

Il presente regolamento si applica:

(a) nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo, e a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

(b) a qualsiasi cittadino di uno Stato membro ovunque egli si trovi;

(c) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità registrato o costituito conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

(d) a qualsiasi persona giuridica, gruppo o entità operante all'interno della Comunità.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO I

Elenco delle persone fisiche e giuridiche, degli organismi o delle entità di cui all'articolo 2

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6

(riservato agli Stati membri)

BELGIO

REPUBBLICA CECA

DANIMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPAGNA

FRANCIA

IRLANDA

ITALIA

CIPRO

LETTONIA

LITUANIA

LUSSEMBURGO

UNGHERIA

MALTA

PAESI BASSI

AUSTRIA

POLONIA

PORTOGALLO

SLOVENIA

SLOVACCHIA

FINLANDIA

SVEZIA

REGNO UNITO

COMUNITÀ EUROPEA

Commissione delle Comunità europee

Direzione generale per le Relazioni esterne

Direzione Politica estera e di sicurezza comune (PESC) e politica europea di sicurezza e di difesa (PESD): Coordinamento e contributo della Commissione

Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali, azioni comuni PESC, sanzioni, processo di Kimberley

CHAR 12/163

B - 1049 Bruxelles/Brussel
Tel. (32-2) 296 25 56
Fax (32-2) 296 75 63
e-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int